

Ambiente (1)

Gerarchia dei Rifiuti – Società del Riciclaggio – Economia Circolare

TAR Puglia, sentenza del 4 marzo 2019, n. 342

[Approfondisci...](#)

Il TAR Puglia, con la sentenza in oggetto, ha esaminato il ricorso proposto da una Società avverso il diniego di un'autorizzazione integrata ambientale riguardante la realizzazione di un impianto di discarica di rifiuti speciali non pericolosi.

I Giudici hanno respinto il ricorso. Alla base del rigetto il Tribunale, in particolare, ha posto la questione della c.d. “*gerarchia dei rifiuti*” che, benchè presente fin dal 2006 nel Codice dell'Ambiente (D.lgs. n. 152 del 2006, art. 179) non sempre è stata applicata secondo le indicazioni del Legislatore comunitario. In particolare, i Giudici hanno rilevato che - a maggior ragione dopo la pubblicazione del “*Circular Economy Package*” da parte della Commissione europea - la nozione di rifiuto ha assunto una connotazione ancora più restrittiva rispetto al passato: essa, infatti, riguarda solo quei prodotti che residuano dall'attività di produzione e che non risultino altrimenti impiegabili.

Dunque, la realizzazione di un impianto di discarica è da considerarsi *extrema ratio*, poiché collocata alla fine della gerarchia dei rifiuti la quale, per l'appunto, prevede nell'ordine: “*a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento*”. Come è evidente, allora, il trattamento dei rifiuti è l'ultima spiaggia e - perciò - non può essere autorizzato se non dopo aver esaurito i passaggi precedenti previsti dalla descritta gerarchia.

Da ultimo, è interessante segnalare che il Tribunale ha fatto riferimento alla necessità di improntare tutte le politiche pubbliche alla “*realizzazione di una c.d. società del riciclaggio*”, in accordo con il principio comunitario (e recepito nel Codice dell'Ambiente) che prevede che “*la gestione dei rifiuti non debba produrre inquinamento, non debba arrecare danno alla salute umana o all'ambiente e non debba arrecare nocimento al paesaggio o ai siti di particolare interesse*”.